

TITOLO PRIMO

Denominazione – Sede – Scopi – Durata

Articolo 1

1. E' costituita l'Associazione provinciale di Bolzano, quale articolazione territoriale della LILT nazionale.
2. L'Associazione provinciale LILT di Bolzano si identifica come **ODV – Organizzazione di Volontariato** - ed è stata riconosciuta come persona giuridica di diritto privato con decreto del Presidente della Provincia di Bolzano nr. 254/1.1 del 04.12.2001, iscritta nel Registro Provinciale delle persone giuridiche al nr. 196. Dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la denominazione completa dell'Associazione verrà integrata con l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato) e quindi risulterà la seguente:

Associazione provinciale LILT di Bolzano ODV, (di seguito chiamata Associazione)

Articolo 2

1. L'Associazione ha sede in Bolzano in Piazza W.A. Loew Cadonna 10.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale (di seguito denominato CDP) con propria deliberazione, modifica l'indirizzo della sede all'interno del medesimo comune, istituisce o sopprime delegazioni fiduciarie, uffici e strutture tecniche amministrative nell'ambito territoriale provinciale, dandone comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

Articolo 3

1. L'Associazione ha durata illimitata e opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT nazionale. E' organismo costituito su base associativa autonoma, disciplinato dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo Settore.

Articolo 4

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e promuove ed attua quanto segue:
 - a) la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
 - b) le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone e agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale;
 - c) le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro e in tutte le sedi ove ciò necessita;
 - d) la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;
 - e) la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;
 - f) gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico;
 - g) le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza socio-sanitaria.
2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.
3. Nell'ambito del territorio provinciale essa collabora e si coordina con:
 - a) le amministrazioni, le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali, regionali e provinciali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica e della riabilitazione;
 - b) le istituzioni, gli enti e gli organismi che operano a livello internazionale in campo oncologico, nelle relative attività di studio, di innovazione e di ricerca;
 - c) le istituzioni scolastiche, i clubs, i sodalizi e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate, le Aziende private, Università ordini professionali e quant'altro operante nel tessuto sociale nazionale.
4. Tali attività, dettate dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, e di seguito elencate, sono riconducibili nell'esercizio dell'interesse generale e vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1. Comma 2 del presente Statuto.

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
5. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari, persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.
6. L'Associazione può svolgere attività di cui all'art. 6 del DLGS 117/2017.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

1. L'Associazione è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art. 3 dello Statuto della LILT nazionale:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci benemeriti
- soci onorari

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti e le associazioni non riconosciute, purché prive di scopo di lucro.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.

4. L'Associazione, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal CDP e notificato alla Sede Centrale, può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT.

5. L'Associazione è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede Centrale.

6. I soci dell'Associazione in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal CDN con l'indicazione dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al CDP, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo Settore. Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di conoscere e accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali. Il CDP, o il suo Presidente, entro trenta giorni dalla data della domanda, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio. Se viene accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, si procede con l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.


Qualora il CDP si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, inviare reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

Articolo 6

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

2. La qualità di socio è personale e si perde per:

- a) dimissioni;



- b) mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal CDP entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede Centrale della LILT;
- c) indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione;
- d) previa delibera del CDP approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:
 - indegnità;
 - atti contrari all'interesse dell'ente.

TITOLO TERZO

Organi dell'Associazione

Articolo 7

1. Sono organi dell'Associazione:

- Il Consiglio direttivo provinciale (CDP)
- L'Assemblea dei soci
- Il Presidente provinciale
- L'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli articoli 30 e 31 del Codice per il Terzo Settore.

Articolo 8

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:

- Nomina e revoca i componenti del CDP e dell'Organo di revisione contabile;
- Delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto regolamentato dal Codice per il Terzo Settore;
- Delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art. 28 del Codice per il Terzo Settore;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

2. E' facoltà delle singole associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali e provinciali.

Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

2. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali dell'Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (PEC, e-mail, ecc.), almeno 15 gg prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli Organi sociali.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.

4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure almeno un decimo dei soci.

5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro 15 (quindici) giorni, vi provvede l'Organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

Articolo 10

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.
2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del CDP o dell'Organo di controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.
3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.
3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.
4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

Articolo 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 13

1. I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci.
2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.
3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato.
4. E' data facoltà presentare una o più liste elettorali.
5. L'Associazione, nella costituzione dei propri organi sociali, favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 14

1. L'Associazione è amministrata dal CDP, il cui Presidente è il rappresentante legale, composto da 7 (sette componenti), rispettando la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, con l'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'Art. 13 comma 2, il numero dei membri dei futuri CDP.
2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 mesi alla data delle elezioni.
3. I componenti del CDP durano in carica 5 anni e sono rieleggibili per due mandati.
4. Possono partecipare alle sedute del CDP con voto consultivo i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente provinciale per almeno due mandati.
4. Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo il Direttore Sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.
5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.



Articolo 15



1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza dei membri del CDP lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.
2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale.
4. Il CDP è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.
5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente e sottoscritto dal Presidente provinciale e dal segretario.

Articolo 16

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a 3 (tre) giorni per mezzo di posta elettronica.
3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 17

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla sede centrale della LILT.

Articolo 18

1. IL CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.
2. A tal fine:
 - a) Attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti di indirizzo del CDN della LILT riguardo le finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;
 - b) Assume iniziative anche in accordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale;
 - c) Approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere dell'Organo di Controllo;
 - d) Adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;
 - e) Elegge il Presidente provinciale e il vice Presidente a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;
 - f) Il CDP, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;
 - g) Al Presidente dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP;
3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio di esercizio approvato dal CDP e dall'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione. In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo Settore, a trasmettere il bilancio agli uffici del Registro Unico Nazionale secondo le forme e le modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del bilancio stesso.

4. in caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del CDP, salvo ratifica da parte dello stesso CDP alla prima riunione da convocarsi entro i successivi 30 (trenta) giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.

Articolo 19

1. L'associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'articolo 30 comma 5 del richiamato Codice del Terzo Settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del Codice Civile.

All'Organo, in seno al quale, almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato articolo 30 del Codice per il Terzo Settore.

2. L'Organo preferibilmente dura in carica lo stesso periodo del CDP.

Articolo 20

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale – in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT – e di assicurare lo svolgimento di un'attività di collegamento con la Sede Centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal CDN e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del CDN. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore Regionale può presentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento regionale ha sede presso l'Associazione provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal CDN sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

TITOLO QUARTO

Patrimonio – Gestione finanziaria

Articolo 21

1. L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:

- a) con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istituzionali e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b) con le quote associative versate dai soci;
- c) con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;
- d) con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali.

Articolo 22

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio di esercizio con annesso lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo.

L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'articolo 14 del Codice per il Terzo Settore.



Articolo 23

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio a tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.
2. Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.
3. Atteso che il CDN della LILT indichi eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.

TITOLO QUINTO

Decadenza degli organi sezionali

Articolo 24

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e, secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore.

TITOLO SESTO

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Articolo 25

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.
2. L'Associazione è tenuta presso la sede amministrativa ad aggiornare l'Albo nel quale affiggere gli avvisi della vita associativa.
3. L'Associazione pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro Unico per il Terzo Settore. L'Associazione, inoltre, rende noti anche gli eventuali altri emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione.

Articolo 26

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione.
2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione. Qualora non vi sia dubbio alcuno sull'identità e sulla legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso, la richiesta è accolta senza ulteriori formalità.
3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formalizzata.

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede Centrale.

Il socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

Articolo 27

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e al Codice per il Terzo Settore.

